



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E  
TRASPARENZA

Responsabile : GIUDICE UGO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 466 del 05/04/2024**

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO' TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO'. CUP D57H20000210001 CIG A02B2629A0: ESAME ISTANZA DI CONFERMA DELLA RIAMMISSIONE DEL 3 APRILE 2024 PRESENTATA DALL'RTI STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE - LOCAPAL SRL NAUTILUS S.R.L. ACCOGLIMENTO E RIAMMISSIONE.

**IL DIRIGENTE**

VISTI l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000); l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; il Decreto Presidenziale n. 12 del [27/01/2022](#) di attribuzione delle competenze.

**PREMESSO CHE**

con Ordinanza N. 15/2024 pubblicata il [08/02/2024](#) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma, relativamente alla procedura di affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO", ha accolto l'istanza cautelare proposta da Civelli Costruzioni S.r.l. in proprio e in qualità di Mandataria del RTI con Consorzio Stabile 3M, Giudici S.p.A. e Novastrade S.r.l.;

con DD n. 134 del [01/02/2024](#) si è quindi proceduto alla riammissione con riserva, per le motivazioni ivi evidenziate, del suddetto operatore economico alla procedura di gara;

con il medesimo atto si è ritenuto opportuno procedere altresì alla riammissione "con riserva" anche dell'offerente RTI STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE - LOCAPAL S.R.L. - NAUTILUS S.R.L. che, asserendo di ricadere in una posizione simile rispetto a quella dell'ati di cui sopra, aveva appunto, nel frattempo, richiesto la riammissione in gara con nota acquisita agli atti con prot. 2218 del [24/01/2024](#);

con nota pervenuta in data 3 aprile 2024 l'operatore economico sopra menzionato ha quindi successivamente formulato richiesta di conferma dell'aggiudicazione (invero non ancora disposta essendo pendenti le verifiche di legge), sottolineando la diversità della propria posizione rispetto a quella della Impresa ricorrente al TAR, rimarcando appunto in positivo l'indipendenza e la differenza della propria vicenda rispetto a quella per la quale pende il giudizio amministrativo (intrapreso da altra concorrente);

è pertanto necessario, ritenendo effettivamente diverse le posizioni delle due imprese, valutare l'istanza di autotutela rimasta fino ad oggi sospesa in ragione del provvedimento di riammissione provvisoria disposto con DD n. 134 del 01/02/2024 a favore del soggetto istante.

#### CONSIDERATO CHE

in sede di svolgimento della procedura di gara si è disposta l'esclusione dell'RTI istante dal momento che le percentuali delle quote di esecuzione indicate nell'istanza di partecipazione non sono risultate coerenti (per una somma pari ad 10,33 euro) con la qualificazione posseduta;

peraltro - come esposto nell'istanza - i membri del raggruppamento in sede di gara hanno prodotto il formale impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (secondo le indicazioni del punto 18 del disciplinare di gara);

con tale documento gli stessi si sono impegnati a ripartire ed eseguire i **lavori in modo puntuale e congruo rispetto alle qualificazioni** possedute da ciascuno, indicando le parti di ciascuno in valori assoluti;

In particolare l'operatore economico mandante "Locapal Srl" in possesso della qualificazione nella cat. OG3 class. III ha quantificato in valori assoluti in 1.800.00,00 la quota di lavori che si impegna a realizzare e detta quota è corretta e coerente con la qualificazione;

conseguentemente la successiva percentuale riportata rappresenta una mera "traduzione" della quota lavori **dettagliatamente e correttamente** ben esposta nell'impegno a costituire il raggruppamento (la quota lavori è insomma corretta e non si tratterebbe quindi di andare a rimodulare impegni di sorta, essendo errata solo per pochissimi euro la traduzione in percentuale dell'importo lavori)

per queste ragioni a scioglimento della riserva ed in accoglimento dell'istanza si ritiene doveroso disporre la riammissione a titolo definitivo del raggruppamento ferma restando la necessità di procedere alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese al fine di concludere le operazioni di gara e di disporre l'aggiudicazione definitiva.

#### DETERMINA

di riammettere a titolo definitivo l'RTI STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE - LOCAPAL S.R.L. - NAUTILUS S.R.L., per le ragioni in premessa evidenziate, alla procedura di affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO" CUP D57H20000210001 CIG A02B2629A0;

di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a tutti gli offerenti;

di dare atto che tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> - sezione Bandi e sul sito internet della Provincia di Parma [www.provincia.parma.it](http://www.provincia.parma.it);

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 16 D. Lgs 36/2023 e art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale